

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

Regione Lombardia, (P. IVA 800500,50154) con sede in Milano (MI), 20124, Piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata da nato a il che dichiara di agire in rappresentanza della Regione Lombardia ai sensi;

e

Sagredo Engineering S.r.l., P. IVA e C.F. IT11868301000, con sede legale in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71 00192, in persona dell'AMMINISTRATORE UNICO e legale rappresentante Dott. FRANCESCO ALBINO

Premesso

- Che in data 3 ottobre 2024 Sagredo Engineering S.r.l. (di seguito “Società”) ha sottoscritto, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica condotta da Aria S.p.A., una convenzione triennale per la gestione, manutenzione, assistenza tecnica e servizi innovativi dei sistemi di controllo accesso degli immobili di Regione Lombardia, identificata come aria_2024_415 - lotto 2 - “vam (visual access manager): primo, secondo e terzo livello” e aria_2024_415 - lotto 02 bis - “vam (visual access manager): primo, secondo e terzo livello”;
- Che in data 18 ottobre 2024 Regione Lombardia, unico Ente aderente alla convenzione, ha inviato a Sagredo Engineering S.r.l., tramite l'applicativo NECA della Piattaforma di approvvigionamento SINTEL, due ordinativi di fornitura per un importo complessivo di € 451.247,08, nello specifico:
 - € 444.077,75 con ordinativo di fornitura n. 190925327 relativo alla sub.voce 1 del lotto 2, per l'intero importo previsto per il sublotto;
 - € 7.169,33 con ordinativo di fornitura n. 190927622 relativo alla subvoce 2 del lotto 2;
- Che con note prot. n. A1.2024.0606057 del 28/10/2024 e prot. n. A1.2024.0737938 del 20/12/2024 la “Società” è stata diffidata da Regione Lombardia in ragione di evidenti carenze di servizio, ad adempiere alle obbligazioni contrattuali contestate entro il termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 18, comma 2, della convenzione, pena la risoluzione contrattuale e l'eventuale risarcimento del danno arrecato;
- Che in riscontro a detta diffida, la società con note del 29 ottobre 2024 e del 23 dicembre 2024 ha rappresentato le proprie controdeduzioni in merito alle inadempienze contestate, dichiarando il proprio impegno a risolvere le questioni aperte;

- Che la società non ha posto in essere i correttivi adeguati ad eliminare tutte le criticità segnalate, e pertanto Regione Lombardia con nota prot. n. A1.2025.0032488 del 14 gennaio 2025 ha comunicato a Sagredo Engineering S.r.l. la risoluzione dei due ordinativi di fornitura ai sensi del citato art. 18, comma 2, della convenzione;
- Che con nota del 15 gennaio 2025 il fornitore ha avanzato istanza di autotutela ai sensi della L. n. 241/1990 per l'annullamento della risoluzione contrattuale, lamentando il mancato rispetto del contraddittorio, la mancanza di elementi tecnici e documentali per adempiere alle obbligazioni contrattuali, adducendo che le carenze del servizio erano imputabili al precedente gestore del servizio;
- Che Aria S.p.A., dopo un contraddittorio con l'operatore economico, con determinazione n. 82 del 5 febbraio 2025 ha proceduto alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 18, comma 1, della stessa, tenuto conto del fatto che Regione Lombardia è l'unico Ente aderente;
- Che nelle more Regione Lombardia con nota prot. n. A1.2025.0098764 dell'11 febbraio 2025 ha proposto alla società un incontro presso gli uffici regionali al fine di concordare le attività conseguenti alla risoluzione e di garantire all'Amministrazione la continuità delle prestazioni fino all'avvio della nuova convenzione;
- che la "Società" ha proseguito ad erogare il servizio e, in occasione dell'incontro tenutosi in data 18 febbraio 2025 ha confermato le richieste avanzate nella nota del 15 gennaio 2025;
- Che Regione Lombardia, in ragione di quanto previsto dalla convenzione per gli inadempimenti e i ritardi contestati, ha illustrato le ragioni del rifiuto delle fatture nel frattempo ricevute evidenziando che si sarebbe riservata di valutare le azioni conseguenti;
- Che le parti, al fine di evitare un contenzioso ai sensi dell'art. 1965 c.c., hanno inteso ricercare una soluzione volta a definire in via transattiva le rispettive posizioni;
- Che le parti senza che ciò comporti attribuzione di alcuna responsabilità ed al solo fine di evitare l'alea di un possibile contenzioso, hanno deciso di transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta tramite reciproche concessioni, con la definitiva rinuncia alle rispettive pretese;
- Che la Giunta, con delibera n. del, ha approvato lo schema di transazione da sottoscrivere con la società
- Che la delibera citata ha statuito che in sede di formalizzazione dell'atto di transazione le parti potranno apportare integrazioni e modifiche non sostanziali allo schema di transazione

CONSIDERATO

Che l'accordo tra le parti risulta congruo rispetto alle posizioni ed agli interessi delle parti.

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

1. Le premesse e gli atti e documenti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Regione Lombardia verserà alla società che accetta a titolo di transazione a saldo e stralcio la somma di euro 24.000,00 (IVA esclusa). Tale somma verrà versata da Regione Lombardia alla società previa presentazione di idonea fattura.
3. La società, con la puntuale completa ricezione della complessiva suindicata somma a titolo di transazione saldo e stralcio, dichiara di non aver null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui sopra nei confronti di Regione Lombardia e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni subiti o subendi in relazione alle questioni oggetto del presente atto transattivo;
4. Regione Lombardia con il pagamento di cui al punto 2 dichiara di non aver null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui sopra nei confronti della "Società" e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni subiti o subendi in relazione alle questioni oggetto del presente atto transattivo e a non porre in atto ulteriori atti conseguenti alla risoluzione degli ordinativi di fornitura;
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1975, c. 1, c.c., la presente transazione non potrà essere impugnata per il fatto che, successivamente ad oggi, una delle parti venga a conoscenza di documenti che oggi le sono ignoti, salvo che questi siano occultati dalla controparte.
6. Le parti ribadiscono che la validità e l'efficacia della presente transazione restano espressamente subordinate all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai punti precedenti;
7. Le parti convengono che qualsiasi patto che integri, modifichi e/o deroghi la transazione dovrà essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
8. Le parti convengono, altresì, che qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente transazione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.

Milano, li

Sagredo Engineering S.r.l.

Regione Lombardia